

Scioglimento dei contratti bancari pendenti nonché dei patti accessori e collegati

Appello Brescia, sez. I, 1 giugno 2016. Pres. Pianta. Rel. Antonietta Miglio.

Concordato preventivo – Contratti pendenti – Scioglimento – Contratti bancari – Conseguenze sui patti accessori e collegati – Mandato all'incasso in rem propriam con patto di compensazione

Lo scioglimento del contratto principale, invero, ha quale ineludibile conseguenza anche quella di tutti i patti accessori ad esso collegati, sicché, nel momento in cui si scioglie il rapporto di credito bancario, anche il patto di compensazione, a quello accessorio, viene meno.

(Nel caso di specie, le banche avevano assicurato le linee di eredito autoliquidanti con una combinazione di negozi collegati, ossia previa anticipazione di parte della somma oggetto del credito dietro presentazione di fattura, nell'ambito di un contratto di apertura di credito con conferimento, da parte del cliente alla banca, di un mandato all'incasso in rem propriam del credito oggetto di anticipazione, mandato assistito da un patto di compensazione.)

(Massima a cura di Franco Benassi – Riproduzione riservata)

Decreto

premesse:

con decreto in data 28-29/1/16, il tribunale di Bergamo ha ammesso ** spa alla procedura di concordato preventivo in continuità autorizzando, tra l'altro, lo scioglimento ex art. 169 bis l.f. dei contratti bancari pendenti con le banche.

In proposito ha rilevato come le banche avessero avuto rituale comunicazione dell'istanza volta ad ottenere l'autorizzazione allo scioglimento dei contratti bancari pendenti e che nel termine concesso non avevano presentato controdeduzioni; che i contratti bancari in oggetto assicuravano linee di credito autoliquidanti, sicché rientrano nel novero dei contratti pendenti poiché non interamente eseguiti da entrambe le parti.

Avverso il decreto hanno proposto reclamo **, ** Società Cooperativa, Banca ** spa, Banca * Italia spa, **** di Bergamo spa chiedendo, in riforma, la revoca del provvedimento reclamato o, in subordine, che si dichiarasse che l'autorizzazione allo scioglimento dei contratti non opera

con riguardo alle anticipazioni effettuate antecedentemente alla data di comunicazione del provvedimento di scioglimento.

Deducono: 1) la violazione del principio del contraddittorio per la ristrettezza dei termini concessi per le controdeduzioni; 2) l'inapplicabilità dell'art. 169 bis l.f. ai contratti bancari e, in subordine, lo scioglimento dei contratti solo con effetto ex nunc e senza pregiudizio per i mandati all'incasso ed il patto di compensazione relativamente alle prestazioni precedentemente eseguite; 3) la mancata verifica di coerenza tra lo scioglimento dei contratti e il contenuto del piano.

Si è costituita *** chiedendo il rigetto del reclamo con conferma del provvedimento impugnato.

Il PG, intervenuto, ha chiesto il rigetto del reclamo.

All'udienza del 18/5/2016, esaurita la discussione, la Corte si è riservata la decisione.

Ritenuto:

non è stato violato il contraddittorio poiché come riconoscono le reclamanti e come si legge nel provvedimento impugnato, alle banche contraenti è stata data rituale comunicazione dell'istanza di autorizzazione allo scioglimento e, nel termine concesso per la presentazione di eventuali controdeduzioni, essere non hanno sollevato obiezioni di sorta, neppure relativamente alla ristrettezza del termine.

In considerazione della suddetta condotta, esse non possono quindi in sede di gravame dolersi per il atto che sarebbe stato concesso un termine eccessivamente esiguo, poiché avrebbero potuto, e dovuto, fare richiesta al Tribunale di uno più ampio prima dello spirare di quello, considerato, inoltre, che l'art. 169 bis l.f. si limita a prescrivere, senza alcuna formalità, che sia sentito l'altro contraente, prescrizione rispettata nel caso in esame.

Nel testo di cui all'articolo 169 bis l.f. non si rinviene deroga all'applicabilità della norma ai contratti bancari.

Il comma IV stabilisce invero che "le disposizioni di questo articolo non si applicano ai rapporti di lavoro subordinato nonché ai contratti di cui agli articoli 72, ottavo comma (contratto preliminare sensi di vendita trascritto dell'articolo 2645 bis del codice civile avente ad oggetto un immobile ad uso abitativo destinato a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti ed affini entro il terzo grado ovvero un immobile ad uso non abitativo destinato ad uso non abitativo a costituire la sede principale dell'attività di impresa dell'acquirente), 72 ter (contratto di finanziamento di cui all'articolo 2447 bis primo comma lettera b del codice civile), 80 primo comma (contratto di locazione di immobili).

La mancata inclusione dei contratti bancari indica senza alcun margine di dubbio che l'art. 169 bis l.f. è applicabile anche ad essi.

Il fatto, poi, che le banche avessero eseguito prima della presentazione del ricorso ex art. 161 VI comma l.f. da parte di Cartiere Pigna la

prestazione posta a loro carico, ossia l'erogazione delle anticipazioni a valere sui crediti portati da fatture o effetti presentati dalla società cliente, non vale ad escludere i contratti in oggetto dal novero di quelli pendenti, rientrandovi a tutti gli effetti poiché non interamente eseguiti da entrambe le parti.

Sul punto, il Tribunale non ha mancato di evidenziare come le banche avessero assicurato le linee di eredito autoliquidanti con una combinazione di negozi collegati, ossia previa anticipazione di parte della somma oggetto del credito dietro presentazione di fattura, nell'ambito di un contratto di apertura di credito dietro conferimento, da parte del cliente alla banca, di un mandato all'incasso in rem propriam del credito oggetto di anticipazione, mandato assistito da un patto di compensazione.

Né ha fondamento la prospettazione svolta dalle reclamanti, ossia che la conseguenza dell'applicazione dell'articolo 169 bis l.f. alla fattispecie in esame comporterebbe solo di non consentire l'erogazione di ulteriori anticipazioni da parte delle banche a favore di Cartiere Pigna, ma non quella di impedire, con riguardo alle anticipazioni già effettuate, la chiusura delle stesse mediante l'esecuzione dei mandati all'incasso e l'operatività del patto di compensazione.

Lo scioglimento del contratto principale, invero, ha quale ineludibile conseguenza anche quella di tutti i patti accessori ad esso collegati, sicché, nel momento in cui si scioglie il rapporto di credito bancario, anche il patto di compensazione, a quello accessorio, viene meno.

Né il provvedimento di questa Corte 119/6/2013, richiamato reclamo, si attaglia al caso oggetto del presente giudizio.

Nel provvedimento richiamato, invero, la Corte aveva ritenuto che sussistessero dubbi circa l'applicazione dell'art. 169 bis l.f. ai concordati con riserva fino, alla loro ammissione sia perché la norma non fa alcun riferimento alle domande presentate ai sensi del sesto comma dell'art. 161, sia per la contraddizione tra gli effetti provvisori impliciti in una domanda di concordato con riserva, tesa a creare gli effetti protettivi per il patrimonio del debitore in attesa di formulare una adeguata [...] e un piano ai creditori, con la stabilità e la definitività che determina una decisione sulla sorte dei contratti pendenti.

Non vi è dubbio, quindi che il provvedimento richiamato non si attagli al caso in esame, in cui **** ha presentato domanda di scioglimento dei contratti bancari pendenti solo al momento della prestazione del piano.

Né la Corte reputa fondato l'argomento speso dalle reclamanti a mente del quale, se si impedisse nel concordato preventivo l'applicazione della compensazione, prevista ai sensi dell'art. 56 nel fallimento, si raggiungerebbe un risultato *contra legem*.

È invero lo stesso articolo 169 bis l.f. che, nel prevedere la autorizzazione del debitore a sciogliersi dai contratti ancora ineseguiti o non

compiutamente eseguiti, legittima altresì lo scioglimento anche di tutti i patti a quelli accessori, tra cui quello di compensazione.

Il Tribunale non ha mancato di verificare la coerenza tra lo scioglimento dei contratti e il contenuto di piano poiché ha osservato come esso non si impervi sulla prosecuzione delle linee autoliquidanti in essere al momento dell'apertura del concorso e, ha pertanto, ha valutato l'autorizzazione pienamente rispondere all'interesse della massa dei creditori alla tenuta del piano stesso.

È pertanto infondata la censura che si legge nel reclamo, a mente della quale mancherebbe nel provvedimento impugnato qualunque motivazione circa la verifica di coerenza tra lo scioglimento dei contratti e il piano concordatario.

Se, invece, come è il piano non si basa sulla prosecuzione delle linee autoliquidanti, i rapporti bancari in oggetto pendenti non sono più funzionali né, pertanto, necessari, alla pianificata prosecuzione dell'attività di impresa (il piano industriale è invero imperniato sull'intervento di un soggetto terzo, *** Holding spa e, come ha osservato *** prevede l'utilizzo del factor, escludendo l'operatività dei contatti bancari) e, pertanto, lo scioglimento contrattuale è necessario e strumentale rispetto al contenuto del progetto di superamento della crisi.

Lo scioglimento dei contratti bancari è quindi finalizzato alla formulazione della proposta concordataria, la quale è volta al migliore soddisfacimento della massa dei creditori (è la massa, invero, che viene in considerazione e non alcuni, specifici creditori) poiché l'alternativa liquidatoria, come osservato dal commissario giudiziale, in ragione dell'impossibilità di trovare [...] alla cessione del complesso aziendale considerato nella sua unitarietà ed in esercizio, si attesta sulla necessità di procedere ad una vendita atomistica dei singoli assets che compongono l'azienda.

Alla stregua di quanto precede, il reclamo non merita accoglimento.

Le reclamanti soccombenti vanno condannate in solido alla rifusione in favore di *** spa delle spese di lite nella misura liquidata in dispositivo.

Le reclamanti sono inoltre tenute al versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e condanna in solido le ricorrenti alla rifusione in favore di ***** spa in concordato preventivo delle spese di lite, che liquida in euro 2.835,00 per la fase di studio, euro 1.820,00 per la fase introduttiva, euro 4.860,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge;

dichiara le ricorrenti tenute al versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

Brescia, 18 maggio 2016

Depositata in Cancelleria il 01/06/2016.